

COMUNE DI VILLASOR

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEI CIRCOLI PRIVATI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta a favore dei rispettivi associati da parte dei circoli e delle associazioni di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), di seguito per brevità indicati come «circoli».
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, a tutte le attività di somministrazione non aperte al pubblico, così come individuate dall'art. 24 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, di seguito indicato come «TULPS»;
- Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito indicato come «TUIR»;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), e successive modificazioni e integrazioni, di seguito indicata in forma abbreviata come «L. 241/90»;
- Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (*Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati*), di seguito indicato in forma abbreviata come «DPR 235/01»;
- Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (*Disciplina generale delle attività commerciali*), e successive modificazioni e integrazioni, di seguito indicata in forma abbreviata come «LR 5/06»;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 49/21 del 28 novembre 2006, recante “*L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 24. Disciplina degli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico*” e relativo Allegato A (“*Disciplina della somministrazione nei Circoli privati*”), di seguito complessivamente indicati come «deliberazione GR 49/21»;
- Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*), di seguito indicato in forma abbreviata come «DLgs 59/10».

ART. 3 – REQUISITI

1. I circoli che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali devono:

- avere finalità assistenziale e/o di mutuo soccorso perseguite attraverso l'effettivo esercizio di attività ricreative, culturali, sportive, sociali, formative ed educative;
- essere dotati di statuto, di organi di direzione e di controllo;
- adottare modalità di iscrizione che prevedano la domanda di adesione dell'aspirante socio, la formale accettazione da parte degli organi statutariamente preposti, la successiva iscrizione nel libro dei soci e infine il rilascio della tessera, secondo quanto meglio specificato nel successivo art. 7.

2. Il legale rappresentante del circolo deve essere esente da qualsiasi causa ostativa all'esercizio dell'attività di somministrazione prevista negli artt. 11, 12 e 92 del TULPS e dall'art. 71, commi 1 e 2, del DLgs 59/10.

3. Il legale rappresentante del circolo, o un suo delegato nominato secondo quanto previsto nel successivo art. 10, deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, del DLgs 59/10.

ART. 4 – ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

1. L'atto costitutivo e lo statuto del circolo devono:

- essere redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio o della scrittura privata registrata;
- specificamente prevedere l'attività di somministrazione ai soci;
- contenere le prescrizioni previste dall'art. 148, c. 8, del TUIR;
- prevedere modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.

ART. 5 - AVVIO DELL'ATTIVITÀ

1. Ai fini dell'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il legale rappresentante del circolo presenta al Comune la *segnalazione certificata di inizio attività* (SCIA) di cui all'art. 19 della L. 241/90, contenente almeno i seguenti elementi:

- denominazione completa del circolo;
- indicazione della sede del circolo e del titolo di disponibilità della stessa;
- codice fiscale ed eventuale partita IVA del circolo;
- dati identificativi anagrafici e codice fiscale del legale rappresentante;
- dati relativi all'atto costitutivo ed allo statuto del circolo;
- finalità del circolo;

- indicazione dell'eventuale adesione ad enti o associazioni riconosciuti a livello regionale o nazionale svolgenti finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative;
- dichiarazione che il circolo ha caratteristiche di ente non commerciale;
- dichiarazione relativa alla destinazione d'uso e all'agibilità del locale;
- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71, commi 1 e 2, del DLgs 59/2010 e agli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;
- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del DLgs 59/10.

2. Alla SCIA devono essere allegati:

- a) fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore;
- b) copia – da dichiararsi conforme ai sensi dell'art. 19 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) planimetria quotata e arredata dei locali (scala 1:100 o 1:200), sottoscritta in originale da tecnico abilitato, con evidenziate la superficie di somministrazione e quella destinata all'esercizio delle finalità sociali / assistenziali del circolo
- d) planimetria relativa ai parcheggi, sottoscritta in originale da tecnico abilitato;
- e) certificazioni redatte da tecnico abilitato da cui risulti la conformità dei locali e delle attrezzature:
 - alle norme e prescrizioni in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, di polizia urbana e annonaria e ai criteri di sicurezza previsti dalle norme vigenti. La certificazione deve indicare il numero massimo dei soci che, nel rispetto delle norme di sicurezza, il locale può contenere;
 - alle disposizioni tecniche di cui al successivo articolo 6 (*Requisiti del locale*);
 - ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno;
 - alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi, di impatto acustico, di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso dei circoli di cui all'art. 3 del DPR 235/01 (associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno), il tecnico attesta anche la conformità ai provvedimenti di programmazione eventualmente adottati dal Comune ai sensi del comma 3 dell'art. 64 del DLgs 59/10.

- f) attestazione, redatta da professionista abilitato, relativa alla qualificazione tributaria ed al regime fiscale del circolo;
- g) elenco delle cariche sociali;
- h) elenco dei soci.
- i) Copia della *comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali* prevista dall'art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, (modello EAS) e relativa ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate;
- j) *in caso di circolo aderente ad enti o associazioni riconosciuti*: dichiarazione sottoscritta in forma leggibile dal presidente regionale e/o nazionale dell'Ente che attesti l'affiliazione ad esso del circolo.

3. Unitamente alla SCIA, deve essere presentata, in triplice copia, la comunicazione ai fini della registrazione prevista dall'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 (c.d. "DIA sanitaria"), debitamente compilata e corredata da tutti gli allegati in essa richiesti (planimetria; relazione descrittiva dei locali, impianti e attrezzature; relazione descrittiva della produzione/distribuzione), che il Comune provvederà a trasmettere al competente Servizio della Azienda USL n. 8.

4. Al fine di agevolare la presentazione della SCIA, il Comune predispone apposita modulistica.

5. L'incompletezza o l'irregolarità non sanabile della SCIA o degli allegati comportano l'irricevibilità della stessa. L'attività di somministrazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA regolare e completa. Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della L. 241/90, nonché, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, di adottare in ogni tempo i provvedimenti di cui sopra in caso di dichiarazioni false o mendaci o di presentazione di documenti o atti falsi.

6. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere avviata solo decorsi 6 mesi dall'effettivo inizio dell'attività sociale. Al momento della presentazione della SCIA, il legale rappresentante del circolo dovrà adeguatamente documentare l'effettivo svolgimento dell'attività istituzionale.

7. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi ultimi presentano allo Sportello Unico per le Attività Produttive la dichiarazione autocertificativa unica (DUAAP) di cui all'art. 1, comma 21, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

8. Il legale rappresentante del circolo è obbligato a comunicare al Comune, entro 15 giorni dal loro verificarsi, le variazioni intervenute successivamente alla data di presentazione della SCIA.

ART. 6 – REQUISITI DEI LOCALI

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci del circolo deve essere esercitata presso la sede ove si svolgono le attività istituzionali.

2. La superficie destinata alla somministrazione (compresa quella occupata da banchi, frigoriferi, espositori e simili) non deve essere superiore al 30% della superficie totale del circolo. La somministrazione deve avvenire esclusivamente nell'area a ciò destinata.

3. I locali dei circoli nei quali si svolge l'attività di somministrazione devono possedere i seguenti requisiti:

- non avere accesso diretto dalla pubblica via, ma essere separati dall'ingresso in modo tale che sia totalmente impedita dall'esterno la percezione visiva dell'attività di somministrazione. La separazione deve avvenire mediante un muro o pannellatura in legno o materiale rigido, non immediatamente movibile, fissato al pavimento

ed al soffitto, con porta autonoma dotata di maniglia. Le porte devono aprirsi verso l'esterno;

- eventuali vetrate o finestre prospicienti la pubblica via devono essere interamente coperte o trattate in maniera tale da impedire totalmente dall'esterno la percezione visiva, anche in trasparenza o controluce, dell'attività di somministrazione. La copertura o il trattamento delle vetrate o finestre non deve essere immediatamente mobile;
- sull'ingresso e all'esterno dei locali sede del circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno o i prodotti che vi vengono somministrati;
- la targa o insegna del circolo deve essere posizionata su un lato della porta di ingresso dall'esterno, avere dimensioni massime di cm 25x30 ed essere realizzata in metallo, plastica, legno o altri materiali idonei e non deteriorabili. Detta insegna o targa, che non deve comunque essere luminosa, deve riportare, in caratteri di dimensione superiore a quelli utilizzati per il nome, la dicitura "circolo privato", nonché l'indicazione "ingresso riservato ai soli soci" e l'eventuale affiliazione. Al fine di non ingenerare confusione, la denominazione del circolo non deve comunque richiamare le attività svolte dagli esercizi pubblici. Esclusivamente nel caso in cui i locali del circolo ospitino anche la sede di una associazione sportiva regolarmente iscritta agli Albi nazionale (CONI) e regionale delle società sportive e partecipante a campionati organizzati da Federazioni nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, è consentita l'apposizione di insegne recanti esclusivamente il nome della società sportiva.
- il locale deve essere dotato di un'apposita bacheca, posizionata in maniera chiaramente visibile ai soci, nella quale andranno pubblicate tutte le comunicazioni sociali.

4. I locali devono avere una dotazione di propri parcheggi riservati ai soci pari ad 1/5 del numero massimo di persone che il locale può contenere nel rispetto delle norme di sicurezza. Per ogni parcheggio dovrà essere prevista una superficie minima di 15 mq, comprensiva dell'area di manovra. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano esclusivamente ai circoli di nuova costituzione o in caso di trasferimento della sede sociale.

ART. 7 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. L'attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni e comunicazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, di polizia urbana e annonaria, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e alle prescrizioni violate e la facoltà del Comune di ordinare la sospensione dell'attività di somministrazione per il tempo occorrente a conformarsi alle disposizioni violate.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata in maniera complementare e accessoria rispetto all'attività istituzionale del circolo.

3. La somministrazione e la vendita di alimenti e bevande sono destinati esclusivamente agli iscritti nel libro dei soci in possesso della regolare tessera sociale per l'anno in corso, nonché, nel caso di circoli affiliati, ad iscritti ad altri circoli appartenenti al medesimo Ente nazionale o regionale riconosciuto che siano regolarmente in possesso della rispettiva tessera valida per l'anno in corso.

4. Non è consentito l'ingresso nei locali del circolo ai soggetti che non abbiano la qualità di socio. Il legale rappresentante del circolo o i soci dallo stesso specificamente designati devono verificare che le persone che accedono ai locali siano associati in possesso della relativa tessera valida per l'anno in corso.

5. La procedura per l'attribuzione della qualifica di socio deve prevedere:

- la domanda scritta dell'aspirante socio;
- la formale accettazione scritta da parte degli organi statutariamente preposti;
- la successiva iscrizione nel libro soci ed il rilascio della tessera.

Dal momento della presentazione della domanda a quello del rilascio della tessera non possono trascorrere meno di 5 giorni.

6. Resta esclusa la possibilità di rilascio di tessere temporanee o provvisorie.

7. Sono vietati il consumo e l'asporto di alimenti e bevande al di fuori dei locali interni del circolo.

8. Nel caso in cui i prezzi praticati siano superiori ai costi di diretta imputazione, il circolo deve trasmettere al Comune la relativa deliberazione assembleare con cui si approva la maggiorazione e si destinano i proventi. La destinazione sociale dei ricavi dell'attività di somministrazione dovrà espressamente essere indicata nel bilancio.

9. Tutte le delibere assembleari, comprese quelle obbligatorie di approvazione dei bilanci annuali, devono essere affisse nell'apposita bacheca.

10. Nell'area destinata alla somministrazione deve essere esposta copia della SCIA e di tutte le prescritte autorizzazioni, nonché, se trattasi di circolo affiliato, il certificato di affiliazione del circolo all'ente nazionale / regionale.

11. All'interno dei locali devono essere esposti, su appositi cartelli, l'orario di apertura e chiusura del circolo, l'orario di inizio e termine dell'attività di somministrazione, nonché la tabella dei prezzi.

ART. 8 – DIVIETO DI PUBBLICITÀ

1. È fatto assoluto divieto di pubblicizzare le attività di somministrazione, così come quelle di spettacolo e di intrattenimento, che si svolgono nel circolo, anche se con la dicitura "per soli soci", "riservato ai soci" o simile. Eventuali notizie e informazioni su attività di spettacolo o di intrattenimento previste nelle finalità del circolo possono essere divulgate esclusivamente all'interno del circolo o con comunicazioni dirette ai singoli soci.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

1. In caso di nomina di un nuovo legale rappresentante, quest'ultimo deve presentare al Comune, entro 5 giorni dalla nomina, apposita comunicazione contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71, commi 1 e 2, del DLgs 59/2010 ed agli artt. 11, 12 e 92 del TULPS, nonché – nel caso sia direttamente responsabile dell'attività di somministrazione – del requisito professionale di cui all'art. 71, c.

6, del DLgs suddetto. A detta comunicazione deve essere allegata copia di tutti gli atti relativi alla nomina.

2. Ad integrazione della comunicazione suddetta, il legale rappresentante trasmette tempestivamente al Comune copia della comunicazione di variazione presentata all'Agenzia dell'Entrate (modello AA5/6 o modello AA7/10) e, nel caso di circoli di cui all'art. 2 del DPR 235/01 (associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno), una dichiarazione sottoscritta in forma leggibile dal presidente regionale e/o nazionale dell'Ente cui il circolo è affiliato dalla quale risulti la variazione intervenuta.

ART. 10 –RAPPRESENTANZA

1. Qualora il legale rappresentante del circolo non possa garantire la presenza fisica nella conduzione dell'attività di somministrazione, ovvero non sia in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge, è tenuto a nominare uno o più rappresentanti ai sensi dell'art. 8 del TULPS, in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per la somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il provvedimento di nomina, sottoscritto per accettazione dal rappresentante, deve essere trasmesso al Comune entro 5 giorni dalla sua adozione, unitamente alle dichiarazioni rese dal rappresentante e relative al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71, commi 1 e 2, del DLgs 59/2010 e agli artt. 11, 12 e 92 del TULPS e del requisito professionale di cui all'art. 71, c. 6, del DLgs suddetto.

3. Il rappresentante deve essere presente personalmente nella sede del circolo.

ART. 11 - ORARI

1. Gli orari dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza.

ART. 12 – CONTROLLI

1. Ai fini della verifica del corretto svolgimento dell'attività da parte dei circoli, il Comune effettua controlli ed ispezioni, secondo quanto previsto dal TULPS, dal DPR 235/01 e dalla deliberazione GR n. 49/21.

2. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento.

3. Al fine di consentire le verifiche in merito allo svolgimento effettivo della loro attività istituzionale – presupposto dell'autorizzazione alla somministrazione –, i circoli presentano al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, la seguente documentazione:

- Comunicazione di prosecuzione attività, con conferma del permanere dei requisiti;
- Certificato di affiliazione per l'anno in corso;
- Relazione sulle attività istituzionali svolte nell'anno precedente;

- Programma delle attività, coerenti con lo scopo sociale, da svolgersi durante l'anno;
- Elenco dei soci al 31 dicembre.

4. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui al successivo art. 13, se i documenti suddetti o parte di essi non sono presentati entro il 1° marzo, il Comune ordina la sospensione dell'attività di somministrazione fino alla consegna di tutta la documentazione richiesta.

5. Inoltre, entro 15 giorni dalla loro approvazione, i circoli devono presentare al Comune:

- il bilancio di previsione, con relativo atto di approvazione dell'Assemblea;
- il bilancio consuntivo (rendiconto economico e finanziario), con relativo atto di approvazione dell'Assemblea.

6. I bilanci devono indicare in maniera analitica tutte le uscite e tutte le entrate, distinguendo chiaramente le entrate derivanti da attività commerciali, le entrate istituzionali (quote associative, contributi, sovvenzioni, liberalità, etc.) e le entrate c.d. "de-commercializzate", ai sensi della vigente normativa fiscale.

ART. 13 – SANZIONI

1. L'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la previa presentazione della SCIA, ovvero la mancata ottemperanza ad un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la cessazione immediata dell'attività.

2. Ai sensi dell'art. 35, c. 1, della LR 5/06, la medesima sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro si applica altresì nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli art. 2 e 24 della LR 5/06, ossia qualora:

- l'attività di somministrazione venga effettuata in difetto dei requisiti morali e professionali stabiliti dalla legge;
- l'attività di somministrazione venga esercitata al di fuori degli appositi locali;
- l'attività di somministrazione venga esercitata a favore di persone non iscritte al circolo;
- venga violato il divieto di pubblicizzazione.

3. La suddetta sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 trova applicazione anche in caso di violazione degli obblighi previsti dalla deliberazione GR n. 49/21, e comunque nel caso in cui le concrete modalità di svolgimento dell'attività siano tali da configurare la trasformazione del circolo in pubblico esercizio. In tale ultima ipotesi, il Comune dispone anche la cessazione immediata dell'attività abusiva di pubblico esercizio.

4. Il mancato rispetto degli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di somministrazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 (art. 35, c. 3, LR 5/06).

5. La mancata esposizione della tabella dei prezzi è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 2.000 (art. 35, c. 4, LR 5/06).
6. In caso di recidiva gli importi delle sanzioni di cui ai precedenti commi 1-5 sono raddoppiati.
7. L'assenza del legale rappresentante, ovvero di un suo delegato nominato secondo quanto previsto nel precedente art. 10, durante lo svolgimento dell'attività di somministrazione è punita, ai sensi dell'art. 17 bis del TULPS con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro a 3.098 euro. La medesima sanzione si applica in caso di violazione delle prescrizioni relative all'attività di somministrazione che l'Autorità di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 9 TULPS, ritenga di imporre nel pubblico interesse.
8. La mancata comunicazione nei termini previsti dal precedente art. 5, u.c., delle variazioni intervenute successivamente alla data di presentazione della SCIA, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 euro a 500 euro. L'importo minimo della sanzione è raddoppiato nel caso in cui le variazioni vengano rilevate d'ufficio o in sede di controllo.
9. La mancata comunicazione nel termine di 5 giorni previsto dai precedenti art. 9, c. 1, e 10, c. 2, della sostituzione del legale rappresentante del circolo, ovvero della nomina o della sostituzione del rappresentante delegato alla somministrazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro. L'importo minimo della sanzione è raddoppiato nel caso in cui le variazioni vengano rilevate d'ufficio o in sede di controllo.
10. La mancata o incompleta presentazione entro il termine del 31 gennaio della documentazione di cui al comma 3 del precedente articolo 12 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro.
11. La mancata o incompleta presentazione entro il termine di cui al comma 5 del precedente articolo 12 dei bilanci preventivo e consuntivo e delle relative deliberazioni assembleari di approvazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 euro a 500 euro.
12. Salvo diversa specifica disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento diverse da quelle elencate nei commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 euro a 500 euro.
13. È ammesso il pagamento in misura ridotta, con il versamento dell'importo previsto dall'art. 16, c. 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero del diverso importo eventualmente stabilito dalla Giunta comunale, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del suddetto art.16.
14. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative suindicate, l'efficacia del titolo abilitativo decade nei seguenti casi:
 - qualora l'attività di somministrazione venga sospesa per un periodo superiore a dodici mesi;
 - qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tal caso, il Comune emana un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il circolo può ripristinare il regolare stato dei locali.

ART. 14 – NORME TRANSITORIE

1. I circoli esistenti adeguano il proprio statuto ed i propri regolamenti interni a quanto previsto dal presente Regolamento entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i suddetti circoli trasmettono, ai fini dell'aggiornamento dei dati in possesso del Comune, una dichiarazione, da redigersi su apposito modello predisposto dagli Uffici, contenente le necessarie informazioni e l'autocertificazione relativa al permanere del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'esercizio dell'attività. A detta comunicazione sono allegati, se non già depositati presso il Comune nella loro ultima versione: lo statuto, l'elenco delle cariche sociali, l'elenco dei soci, il modello EAS, la dichiarazione di affiliazione per l'anno 2011.

3. I circoli esistenti provvedono ad adeguare i propri locali a quanto previsto dal precedente art. 6 (con eccezione della disposizione relativa alla dotazione di parcheggi di cui all'ultimo comma del suddetto art. 6) entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

4. Entro il termine di cui al comma 3, i suddetti circoli trasmettono al Comune la seguente documentazione:

- a) relazione sulle modifiche effettuate;
- b) planimetria quotata e arredata dei locali (scala 1:100 o 1:200), sottoscritta in originale da tecnico abilitato, con evidenziate la superficie di somministrazione e quella destinata all'esercizio delle finalità sociali / assistenziali del circolo;
- c) certificazioni redatte da tecnico abilitato relative alla conformità dei locali e delle attrezzature:
 - alle norme e prescrizioni in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, di polizia urbana e annonaria e ai criteri di sicurezza previsti dalle norme vigenti. La certificazione deve indicare il numero massimo dei soci che, nel rispetto delle norme di sicurezza, il locale può contenere;
 - alle disposizioni tecniche di cui al precedente articolo 6;
 - ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno;
 - alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi, di impatto acustico, di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

5. In caso di mancata o incompleta presentazione della dichiarazione e della documentazione di cui ai commi precedenti, il Comune ordina la sospensione dell'attività di somministrazione, fino alla completa consegna di quanto richiesto.

ART. 15 – NORME FINALI

1. La Giunta approva con apposita deliberazione i criteri, le procedure e le modalità di attuazione del presente Regolamento, ove già non stabiliti negli articoli precedenti.

2. Ai sensi dell'art. 59, c. 1, dello Statuto Comunale, il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.